

www.expartecreditoris.it

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI CAGLIARI

Segue verbale dell'udienza del 25 febbraio 2015

Il Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice istruttore dott.ssa Maria Grazia Cabitza, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 5824 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2011, promossa da

CREDITORE

attrice

contro

DEBITORE

convenuto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, il CREDITORE ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale il DEBITORE, esponendo le seguenti circostanze:

- con atto di precetto ritualmente notificato in forza del decreto ingiuntivo n. 2229/07 emesso dal Tribunale di Cagliari e dichiarato esecutivo per mancata opposizione, era stato intimato alla debitrice, in persona del legale rappresentante, il pagamento di 12.205,3 Euro;

- il DEBITORE non aveva provveduto al pagamento della somma dovuta in favore della società attrice, la quale pertanto si era trovata costretta ad avviare la procedura di esecuzione forzata, la quale aveva condotto al pignoramento nel locale della debitrice di due beni mobili descritti nel verbale di pignoramento in atti, per un valore complessivo di 18.000,00 Euro, affidati in custodia dal giudice dell'esecuzione al rappresentante legale della società debitrice;

- a seguito dell'esito negativo delle vendite dei beni pignorati la società attrice aveva ottenuto, con provvedimento del giudice dell'esecuzione, l'assegnazione degli stessi;

- l'attrice aveva in seguito constatato, anche in presenza del convenuto, che i beni in questione, affidati in custodia, essendo stati per lungo tempo depositati all'aperto, risultavano totalmente deteriorati e danneggiati, non avendo il custode utilizzato la diligenza del buon padre di famiglia nel custodire i beni stessi.

Tanto premesso, la società attrice ha chiesto che venisse dichiarato l'inadempimento del convenuto all'obbligo di custodia dei beni pignorati e, per l'effetto, che lo stesso fosse conseguentemente condannato al

Sentenza, Tribunale di Cagliari, dott.ssa Maria Grazia Cabitza, n. 634, 25 febbraio 2015

risarcimento in favore dell'attrice dei danni subiti in conseguenza del suddetto inadempimento, nella misura di Euro 18.000,00, oltre interessi e rivalutazione.

Non si è costituito in giudizio, nonostante la ritualità della citazione, il convenuto, che, pertanto, è stato dichiarato contumace.

La causa è stata istruita con produzioni documentali, prove testimoniali e ammissione di interrogatorio formale del convenuto, il quale non si è presentato in udienza per rendere le risposte senza addurre alcuna giustificazione in merito.

La domanda proposta dalla società attrice è fondata e, pertanto, deve trovare accoglimento.

Come risulta dal provvedimento del giudice dell'esecuzione del 6 novembre 2009, all'odierna attrice erano stati assegnati a seguito della procedura espropriativa, ai sensi dell'art. 507 c.p.c., i seguenti beni: cella frigorifera "micro sistem" multi control del valore presunto di Euro 8.000,00; forno professionale "vidatta" del valore presunto di Euro 10.000,00.

A seguito dell'istruttoria svolta è risultato provato il fatto che il debitore convenuto, al quale erano stati assegnati in custodia ai sensi dell'art. 520 c.p.c. i beni pignorati non ha adempiuto all'obbligo su di lui gravante di conservare e amministrare i beni stessi con la diligenza del buon padre di famiglia.

Il testimone escusso, ha infatti confermato che, avendo il debitore-custode depositato i beni assegnati alla società attrice in un cortile all'aperto privo di copertura, ciò aveva comportato un totale deterioramento dei beni stessi, risultando questi ricoperti di ruggine e acqua anche al loro interno, con conseguente inutilizzabilità degli stessi.

Inoltre, il custode, senza fornire alcuna documentazione attestante un giustificato impedimento a rendere le risposte, non si è presentato all'udienza fissata per l'espletamento dell'interrogatorio formale dedotto nei suoi confronti.

Ai sensi dell'art. 232 c.p.c. le mancate risposte all'interrogatorio possono essere valorizzate quale ammissione dei fatti dedotti nell'interrogatorio stesso e cioè, nel caso in esame, quale ammissione del fatto che il custode, a seguito del pignoramento, aveva abbandonato i beni a lui affidati in custodia in un cortile all'aperto, e ciò aveva causato il totale deterioramento dei beni stessi, ormai ridotti a rottami fuori uso, essendo rimasti esposti per più di un anno alle intemperie.

Alla luce degli elementi probatori emersi all'esito dell'istruttoria, è dunque risultata l'attribuibilità al convenuto, nominato custode dei beni in questione, della responsabilità, ai sensi dell'art. 67 c.p.c., per i danni subiti dalla società attrice, non avendo lo stesso esercitato la custodia con la diligenza del buon padre di famiglia.

Il convenuto deve pertanto essere condannato al risarcimento in favore dell'attrice dei danni arrecati in conseguenza dell'accertato inadempimento all'obbligo di conservazione e amministrazione dei beni pignorati.

Per quanto attiene alla quantificazione del danno, deve essere liquidata in favore della società attrice la somma di Euro 18.000,00, pari al valore dei beni assegnati alla stessa e andati distrutti in conseguenza dell'inadempimento del convenuto all'obbligo di custodia su di lui gravante. Detta somma, rivalutata ad oggi, risulta pari ad Euro 19.494,00.

All'attrice è inoltre dovuto il risarcimento del lucro cessante derivato dalla mancata disponibilità della somma che avrebbe dovuto percepire a titolo di risarcimento, nel momento in cui si è verificato l'evento dannoso.

Sentenza, Tribunale di Cagliari, dott.ssa Maria Grazia Cabitza, n. 634, 25 febbraio 2015

Difatti, con riguardo alle obbligazioni risarcitorie, da un lato è dovuto ai danneggiati un adeguamento al momento della decisione che tenga conto della svalutazione monetaria intervenuta e, dall'altro, il risarcimento del danno provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, e cioè il lucro cessante derivato dall'inadempimento dell'obbligazione risarcitoria medesima, secondo quanto previsto dall'art. 2056 cod. civ. (Cass. Sez. Un., 17 febbraio 1995, n. 1712).

Al fine dell'individuazione e quantificazione del danno provocato dal ritardato adempimento, può farsi riferimento, anche in assenza di prova di un danno di diversa, ed eventualmente di maggiore entità, ad elementi presuntivi ed a fatti di comune esperienza, con l'applicazione, in via generale, di diversi parametri.

Attingendo al notorio, ed in conformità al tradizionale orientamento della giurisprudenza anche del Tribunale di Cagliari, può presumersi che l'attrice, nel periodo in esame, avrebbe investito il denaro in titoli o in depositi, lucrando un interesse medio annuo che può valutarsi pari al tre per cento.

Conseguentemente, il danno da inadempimento è liquidabile, in via equitativa, in una somma pari a Euro 2.984,00, tenuto conto di quanto risulterebbe dall'applicazione di un interesse di tale misura sul valore originario del danno, determinato sulla base degli indici Istat, incrementato, in misura costante di giorno in giorno, del valore medio su base giornaliera dell'incremento intervenuto tra la data del comportamento dannoso e la data della decisione, ottenuto dividendo per il numero dei giorni la differenza tra il valore attuale del danno e quello originario.

Il convenuto deve pertanto essere condannato al risarcimento del danno in favore dell'attrice corrispondente alla somma complessiva di Euro 22.478,00, oltre interessi legali dalla data della decisione al saldo.

In considerazione del criterio della soccombenza il convenuto deve essere condannato alla rifusione, in favore della società attrice, delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell'art. 282 c.p.c.

La sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del presente verbale, che la contiene, ed è immediatamente depositata in cancelleria.

P.Q.M.

DISPOSITIVO

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

1. accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento in favore del **CREDITORE** della somma complessiva di Euro 22.478,00, a titolo risarcitorio, compreso il danno da ritardo, oltre interessi legali dalla data della decisione al saldo;
2. condanna il convenuto alla rifusione, in favore della società attrice, delle spese processuali, che liquida in complessivi Euro 2.975,00, di cui 2.417,00 per competenze di avvocato, comprese le spese generali e le spese vive, oltre iva e cpa.

Così deciso in Cagliari, il 25 febbraio 2015.

Depositata in Cancelleria il 25 febbraio 2015.

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11*

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyrights © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

EX PARTE CREDITORIS